

IVA

Acquisti da non residenti sempre inclusi nell'esterometro

di **Sandro Cerato**

Gli **acquisti di beni e servizi effettuati da un soggetto passivo nel territorio dello Stato** presso **soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia** devono essere sempre inclusi nell'esterometro, a prescindere dal regime Iva dell'operazione e dalla natura della controparte non residente.

È quanto emerge dalla lettura della [risposta n. 85](#) pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate in cui viene fornita risposta ad un'istanza di interpello presentata da un **soggetto inglese che fruisce del regime delle "piccole imprese"** (di cui agli [articoli 281 e seguenti della Direttiva n. 2006/112](#), simile al nostro regime forfettario) e che fornisce **servizi di consulenza anche a soggetti passivi d'imposta italiani**.

Per effetto di tale regime, il soggetto non assume la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva in Inghilterra ed è **sprovvisto del cd. "Vat number"** (corrispondente alla nostra partita Iva).

Prima di entrare nel merito della risposta dell'Agenzia, è bene ricordare che l'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), prevede, con decorrenza dal **1° gennaio 2019**:

- **l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica** per le operazioni scambiate tra soggetti stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato (**comma 3**);
- **l'obbligo di presentazione di un'apposita comunicazione con cadenza mensile (cd. "esterometro")** per le operazioni effettuate e ricevute con controparti **non stabilite ai fini Iva in Italia (comma 3-bis)**. Per tali operazioni, infatti, non essendo previsto **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** il legislatore richiede la richiamata comunicazione mensile, fermo restando che sono escluse da tale obbligo le operazioni risultanti da **bolle doganali** e quelle per le quali facoltativamente l'operatore nazionale abbia emesso una **fattura elettronica**.

Nell'istanza di interpello, come anticipato, il contribuente inglese evidenzia che fruisce del **regime delle "piccole imprese"** per effetto del quale la normativa nazionale inglese prevede che lo stesso non assuma la qualifica di soggetto passivo d'imposta e non sia in possesso di un numero di partita Iva.

Pertanto, in analogia con quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in relazione agli **obblighi di presentazione degli elenchi Intrastat** ([circolare AdE 36/E/2010](#)) la società istante ritiene che il **soggetto passivo nazionale che acquista il servizio di consulenza** presso il **soggetto inglese** (che fruisce del regime delle piccole imprese) **non debba inserire l'operazione nell'esterometro** in quanto la controparte **non assume la qualifica di soggetto Iva**.

L'Agenzia delle entrate ritiene invece che **anche tali operazioni vadano incluse nella comunicazione** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) poiché **l'obbligo in questione prescinde sia dalla qualifica del soggetto non stabilito che pone in essere l'operazione, sia dal trattamento Iva dell'operazione.**

Ciò che assume importanza, in buona sostanza, è che si tratti di una **controparte non stabilita ai fini Iva nel territorio dello Stato**, a nulla rilevando che per la specifica operazione siano richiesti particolari adempimenti da parte del committente (o acquirente) soggetto passivo ai fini Iva in Italia.

La risposta dell'Agenzia, pertanto, conferma che **nell'esterometro devono essere incluse anche quelle operazioni di acquisto che non sono rilevanti territorialmente in Italia**, per le quali il soggetto passivo nazionale non ha alcun obbligo di emissione di **autofattura** o di **integrazione** della fattura del fornitore (a seconda del Paese di stabilimento).

Ad esempio, **l'acquisto di un servizio** relativo ad un **immobile situato in Germania** (e ivi soggetto ad Iva), **fuori campo Iva in Italia** ai sensi dell'[articolo 7-quater, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), posto in essere da un soggetto passivo tedesco, deve essere **incluso nell'esterometro** nonostante per tale operazione il **soggetto committente italiano** non debba adempiere ad alcun obbligo ai fini Iva (è sufficiente l'annotazione del documento in contabilità generale).

L'Agenzia precisa, infine, che la **risposta** dovrebbe essere **valida anche dopo l'eventuale uscita del Regno Unito dalla Ue**, a seguito degli **accordi ai fini Iva** che verranno concordati con l'Unione europea.



Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >